

Rep. Spec. n. ____ in data _____

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Riferimento determinazione dirigenziale n ____ in data _____

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: C.I. 15420 AMPLIAMENTO PALESTRA RODARI - FAVARO

VENETO- **Incarico di collaudo statico.**

(CIG _____ - CUP F74J24000150004).

ART. 1 - Oggetto dell'incarico

1.1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Amministrazione Comunale, rappresentata dall'arch./ing./dott. _____ - Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, Settore _____, conferisce all'ing./arch. _____, di seguito denominato affidatario che, con domicilio fiscale in _____, C.F. _____ e P.IVA _____, iscritto all'albo degli _____ della provincia di _____ con n. _____, accetta di procedere all'esecuzione del collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori in oggetto per un importo presunto delle opere in appalto di € _____ = (o.f.e.) , così suddiviso:

- € _____ = nella ID. opere ____ (L. 143/49 cl. _____),

Impresa Esecutrice: _____

1.2 L'Affidatario, al quale, per effetto del presente atto, vengono richieste prestazioni di tipo specialistico, è obbligato all'osservanza delle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati, con particolare riferimento all'Allegato II.14 "*Direzione lavori e*

dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità", delle norme di legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di opere strutturali in cemento armato, metalliche e lignee con particolare riferimento alla l. 1086/1971 e al d.m. 17.01.2018 e s.m.i. di aggiornamento relativo alle norme tecniche per le costruzioni ed alle norme UNI-EN vigenti in materia di progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo, progettazione geotecnica, progettazione delle strutture per la resistenza sismica, fondazioni, strutture di contenimento.

1.3. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, il collaudatore ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

ART. 2 - Consegna della documentazione

2.1. L'Amministrazione Comunale consegna al Collaudatore la documentazione disponibile al momento dell'affidamento dell'incarico in formato digitale o cartaceo, ove non disponibile il formato digitale.

2.2. La documentazione necessaria all'espletamento delle operazioni finali di collaudo, è trasmessa dal R.U.P. al Collaudatore entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori via pec o altro mezzo idoneo ad assicurarne la tracciabilità.

2.3. Il Collaudatore verifica la documentazione di cui al punto 2.1. e, qualora dovesse ritenerla incompleta, ne chiede l'integrazione con pec entro 7 (sette) giorni dal ricevimento.

2.4. Il Collaudatore è responsabile della corretta tenuta della documentazione relativa ai lavori.

**ART. 3 - Termini di esecuzione dell'incarico, ritardi,
inadempimenti e penali**

3.1. Il Collaudatore si obbliga a presentare all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla consegna della documentazione di avvenuta ultimazione delle strutture il certificato di collaudo statico. Il Collaudatore si impegna a consegnare il documento di collaudo nel numero di 1 (una) copia cartacea e in numero 3 (tre) copie digitali, rispettivamente: 1 (una) in formato digitale pdf, 1 (una) in formato digitale sottoscritta digitalmente e 1 (una) in formato digitale epurata dei dati personali non pubblicabili *ex lege* (ad esempio nominativo dei professionisti, codice fiscale delle persone fisiche, luogo e data di nascita, numeri di telefono, luogo di residenza, timbro e firma autografa, etc.); in relazione a tale ultimo formato è facoltà degli operatori economici, coerentemente alle previsioni del vigente PIAO dell'Ente, valutare di produrre la copia contenente i nominativi dei professionisti che hanno redatto e/o sottoscritto il collaudo, fermo restando il divieto di inserire gli ulteriori dati personali sopra richiamati.

3.2. I termini sopra indicati per l'espletamento dell'incarico sono interrotti dalla richiesta di integrazione di cui all'art. 2, punto 2.3, e ricominciano a decorrere dalla data di effettiva consegna degli atti necessari a completare la documentazione fermo restando che il collaudo finale deve aver luogo, ai sensi dell'art. 116, comma 2 del

d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. dei relativi allegati con particolare riferimento all' allegato II.14 *"Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità,* sezione III, non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

3.3. Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del Collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari **1,5** per mille dell'onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

3.4 Ferma restando l'irrogazione della penale, nel caso di ritardi attribuibili al Collaudatore, il R.U.P. assegna un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali proporrà all'Amministrazione la decadenza dall'incarico, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata al Collaudatore.

3.5 In tale ipotesi, l'Amministrazione si ritiene libera da ogni impegno verso il Collaudatore inadempiente, fermo restando il corrispettivo spettante per le eventuali prestazioni parziali rese, qualora queste vengano accettate dal Collaudatore subentrato.

Art. 3 bis Subappalto

(da lasciare nello schema di contratto, in sede di perfezionamento lasciare solo nel caso in cui l'operatore abbia dichiarato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare)

3bis.1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il

subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

3bis.2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall'Affidatario in sede di offerta ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. c):

ART. 4 - Modalità di espletamento dell'incarico

4.1. Il Collaudatore si impegna nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati con particolare riferimento all'allegato II.14 *"Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità, sezione III.* e del decreto del Ministero Infrastrutture Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 per le parti ancora vigenti e ne assume le relative responsabilità.

4.2. Nel corso dell'esecuzione dei lavori il collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri in un numero minimo di tre volte in relazione all'avanzamento dei lavori e ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Il collaudatore, inoltre, effettua una visita di collaudo in occasione dell'emissione di ogni SAL e comunque in occasione degli eventi maggiormente significativi, ovvero su richiesta della Direzione Lavori e/o del Responsabile del Procedimento, redigendo apposito verbale con le modalità dall'allegato II.14 *"Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità, sezione III.*

4.3. Il Collaudatore si obbliga ad effettuare il collaudo con le modalità indicate dal d.lgs 31 marzo 2003 n.36 e s.m.i, dall'allegato II.14

"Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità, sezione III. nonché in conformità alla normativa relativa alla stabilità delle costruzioni in cemento armato, metalliche e lignee ed ai sensi della L. 05.11.1971 n.1086 e s.m.i., del d.P.R. 06.06.2001 n. 380 e del d.m. 14.01.2008 Aggiornamento "Norme tecniche per le Costruzioni" N.T.C.. e s.m.i..

4.4. Il Collaudatore dovrà, inoltre, tenere in debita considerazione le eventuali indicazioni o prescrizioni da parte degli eventuali enti interessati.

Resta in facoltà al Collaudatore, per particolari situazioni, chiedere al Direttore dei lavori di disporre l'esecuzione delle prove che riterrà opportune.

4.5. Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità dell'opera addebitabili all'Esecutore, il Collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori e ad effettuare le necessarie contestazioni all'Esecutore.

4.6 Il Collaudatore si obbliga ad accertare l'avvenuta ottemperanza da parte dell'Appaltatore ai criteri recepiti nella progettazione e nella documentazione posta a base di gara di cui al d.m. 11.10.2017 del Ministero dell'Ambiente.

ART. 5 - Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento

5.1. I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato, comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento

dell'incarico, sono determinati con riferimento al d.m. 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come richiamato dall'art. 1 dell'Allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

5.2. Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed oneri previdenziali esclusi), pari al ____ % del compenso secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo D.M.

5.3. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori inclusi), al netto della riduzione del ____%, sono quantificati in via presuntiva in € _____= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta offerta in data _____, pervenuta il _____ prot. n._____, parte integrante del presente contratto", così suddivisi:

- € _____ per collaudo statico.

5.4. L'Amministrazione provvede alla corresponsione dei corrispettivi spettanti al Collaudatore dopo la consegna del certificato di collaudo, o se l'opera non risultasse collaudabile, della relativa relazione, previa verifica della conformità dell'atto alla normativa vigente da parte del R.U.P., entro giorni 30 (trenta) dalla presentazione di parcella, debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente.

ART. 6- Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

6.1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del

conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

6.2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

6.3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

6.4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna

altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

6.5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica.

6.6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco 4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 - Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n. 66/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto; l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

6.7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6.8. In attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, al fine di monitorare e controllare i movimenti finanziari operati nell'ambito della filiera degli operatori economici coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, ove non si proceda al pagamento diretto, le fatture e le copie dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato comunicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP dell'appalto. L'appaltatore è altresì tenuto a fornire, prima del pagamento del saldo finale, alla Stazione appaltante le dichiarazioni sostitutive rilasciate, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 s.m.i., da parte di ogni ulteriore soggetto della filiera attestante la regolarità dei pagamenti in merito alla tracciabilità, così da consentire – mediante controlli a campione – la verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all'interno di tutta la filiera degli operatori economici; l'effettuazione dei predetti controlli a campione avviene previa richiesta all'appaltatore e l'obbligatoria esibizione della documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti.

ART. 7 – Adempimenti in materia di antimafia- Protocollo di legalità

7.1. *Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. d) del*

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.]

7.2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

7.3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

7.4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva,

anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalì della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

7.5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

7.6. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

7.7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

7.8. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

7.9. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

7.10. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione del servizio, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

7.11. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

ART. 8 - Riserva di recesso

8.1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.

ART. 9 - Adempimenti assicurativi

9.1. L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. data ultimo rinnovo in data, rilasciata dalla Società - Agenzia diViale- codice subagenzia , con un massimale di €=.

ART.10 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

10.1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. 16.4.2013 n. 62 e s.m.i., e dal codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.

10.2. A tal fine, si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova

dell'avvenuta comunicazione.

10.3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo può costituire causa di risoluzione del contratto.

10.4. L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 11 - Trattamento dei dati personali

11.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

11.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

11.3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 12 Risoluzione contratto

12.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto previsto al precedente art. 3, 6, 7, 8 e 10, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, nel caso di perdita da parte del Collaudatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d. lgs. 30.3.2001, n. 165. In siffatta ipotesi, il Collaudatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 13 - Definizione delle controversie

13.1. Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto o in relazione all'interpretazione, esecuzione o risoluzione, si farà ricorso al giudice competente del Foro di Venezia.

ART. 14 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore

14.1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

14.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d'autore

a tutela della proprietà intellettuale.

ART. 15 – Spese

15.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico del Collaudatore.

15.2 Il presente contratto, che consta di n. _____ fogli, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

L'Affidatario

La Dirigente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, del presente contratto.

f.to